



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:	Oggetto:
Maria Acierno	MATRIMONIO
Laura Tricomi	Ud.05/05/202
Antonio Costanzo	6 CC
Maura Caprioli	
Eleonora Reggiani	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20909/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 326/2025 depositata il 14/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con ricorso depositato in data 31.3.2023 il signor ██████████-██████████
conveniva innanzi al Tribunale di Genova la signora ██████████-██████████



██████ chiedendo la modifica del decreto emesso in data 5.2.2018 dallo stesso Tribunale, già in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e in particolare domandando l'esonero dal versamento dell'assegno divorzile o, in subordine, una diminuzione del suo importo.

Si costituiva in primo grado la signora █████-████-██████ la quale contestava l'avverso ricorso.

Con sentenza n. 1028/2024 del 29.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024 il Tribunale di Genova in parziale accoglimento del ricorso riduceva l'assegno divorzile ad € 550,00.

Avverso tale decisione ████████ proponeva appello.

Con nr 325/2025 la Corte di appello in parziale accoglimento del gravame riduceva l'assegno divorzile ad € 350,00 mensile.

Il giudice del gravame, poste a confronto le posizioni economiche della parti rilevava, da un lato, che il sig. ████████ era al momento tenuto al versamento a favore dell'appellata della somma di euro 940,38, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (adeguato ai valori Istat), nonché del 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo ed aveva un debito di € 96.005,88 con l'Agenzia delle Entrate ed altre esposizioni debitorie comprovati dai documenti sub 7 (atto di precetto del luglio 2024) sub 8 (scrittura privata del settembre 2024, di transazione con conseguente debito di euro 8.500) e 9 (scrittura privata per restituzione debito a rate di 300 euro all'amico, del settembre 2024).

Dall'altro doveva considerarsi il miglioramento della situazione lavorativa dell'appellata, che le consentiva di lavorare stabilmente e non più in forma precaria, quantomeno con uno stipendio di euro 1.100,00 mensili.

In questo quadro riteneva equo ridurre l'assegno divorzile previsto a favore dell'appellata nella somma di euro 350,00 mensili, che consentiva all'appellata di condurre una vita dignitosa, atteso che la stessa disponeva di un'abitazione di proprietà e diversi beni mobili registrati (un'autovettura e due motoveicoli).



La Corte di appello rilevava che in ragione delle pregresse patologie vissute all'appellata con le relative conseguenze, e di quelle attuali, seppur fortunatamente di minore gravità, nonché le certificazioni in atti e la documentazione reddituale, l'assegno divorzile non doveva essere eliso ma ridotto, anche in relazione alle mutate condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi.

Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui ha resistito [REDACTED] con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che

Con il primo motivo si denuncia in relazione all' art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. la violazione o falsa

applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 5 sesto comma della L. 898/1970 come modificato per effetto della novella del 1987 n. 74 per non avere la Corte di appello revocato l'assegno divorzile in favore della sig.ra [REDACTED] non sussistendone più i requisiti per essere quest'ultima in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Con un secondo motivo si deduce in relazione all' art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di appello disposto la compensazione di entrambi i gradi di giudizio malgrado fosse stata accolta la domanda subordinata dell'attuale ricorrente di diminuzione dell'assegno divorzile.

Il primo motivo è infondato.

Occorre ricordare infatti che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può



procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Giova ricordare, anzitutto, che questa Corte, all'indomani della pronunzia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), ha chiarito che l'applicabilità dei nuovi principi concernenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'ipotesi di domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto - come nella specie - presuppone l'accertamento del mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, all'esito del quale il giudice potrà procedere al giudizio di revisione dell'assegno ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970 in applicazione dei rinnovati principi giurisprudenziali, a mente dei quali il giudice, nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale (v. Cass. n. 14160/2022 conformi Cass. n. 354/2023 e Cass. n. 1645/2023). Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad



alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1645 del 19-01-2023).

La revisione dell'assegno divorzile, infatti, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone, prima di tutto, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10-01-2023).

Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che, una volta accertato, impone al giudice di procedere al giudizio di revisione dell'assegno in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.

In quest'ottica, dunque, la Corte genovese ha riconosciuto la sopravvenienza di fatti idonei a determinare il mutamento della reciproca situazione economica di entrambi i coniugi originariamente tenuta presente ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno in favore della ████████ avendo rilevato, da un lato, un peggioramento della posizione reddituale dovuto ai pesi imposti sul proprio reddito e, dall'altro, un miglioramento di quella della beneficiaria che poteva contare su una



stabilità lavorativa che le garantiva una entrata mensile di circa € 1000,00.

La Corte ha tuttavia valutato che quantunque i dati esaminati circa i rispettivi redditi degli ex coniugi avevano confermato l'intervenuto miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della beneficiaria rispetto all'ultimo decreto di revisione, ha tuttavia ritenuto necessario mantenere un assegno divorzile sia pure in una misura ridotta proprio per garantire alla [REDACTED] le normali esigenze di una vita autonoma e decorosa non disponendo a causa delle condizioni di salute di mezzi adeguati.

Tale conclusione, coerente con i principi su richiamati, non è scalfita dalla censura in esame che sotto l'apparente vizio di violazione di legge, contrappone una diversa valutazione facendo leva su aspetti (stabilità lavorativa e piena capacità di procurarsi i mezzi adeguati) non sindacabile in questa sede se non negli stretti limiti della previsione di cui all'art 360 nr 5 c.p.c. qui neppure dedotta.

Il secondo motivo è infondato.

La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte il cui sindacato è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 15/04/2025, n. 9860; Cass. 4/08/2017, n. 19613).

Ora fermo il principio sopra esposto nel caso in esame la Corte distrettuale ha correttamente disposto la compensazione delle spese di lite rilevando una reciproca soccombenza tenendo conto che l'odierno ricorrente aveva



agito per la revoca dell'assegno ed aveva invece ottenuto una riduzione dell'emolumento.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in € 3000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 5.05.2026

Il Presidente
(Maria Acierno)

